

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI SIENA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO - D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE
PER INCARICO PROFESSIONALE ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI
"CONSULENTE LEGALE DELLA OMCEO SIENA"
PER L'ANNO 2026**

TRA

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO Siena) con sede in Piazza B. Petrucci, 18, codice fiscale 00170770523, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante, dott. Roberto Monaco, nato a Trapani, il 21/05/1963, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, di seguito anche denominata per brevità "Committente";

E

L'Avv. Massimo Rossi nato a Siena il 31/01/1965 e residente in Via del Poggio, 26 int. 4 – Sal Rocco a Pilli – Sovicille, codice fiscale RSSMSM65A31I726K, di seguito anche denominato per brevità "Professionista";

PREMESSO

– che questo Ordine, necessita di avvalersi della collaborazione di un legale di riferimento con consolidata esperienza nella professione di avvocato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSA

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - DEFINIZIONE DELL'INCARICO

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri conferisce al Dott. Massimo Rossi l'incarico "*intuitu personae*" di Consulente Legale dell' OMCeO Siena, per l'anno 2026.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi

oltre a quanto eventualmente stabilito nel successivo art.3.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE

L'attività del Professionista dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del Committente, ed in particolare con il Presidente dell'OMCeO, fornendo al Committente stesso tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi l'attività affidatagli. La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Professionista, il quale anche se si avvale di propri collaboratori, resta comunque responsabile delle prestazioni professionali.

ART. 4 - DURATA DELL'INCARICO

L'incarico si intende conferito con durata annuale e decorrerà dalla sottoscrizione del presente contratto .

ART. 5 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'incarico che il Professionista renderà nel periodo di cui all'art. 4 viene stabilito in complessivi €. 5800,00 annui, oltre IVA e Cassa Professionale poste a carico del medesimo.

Il compenso sarà liquidato annualmente, previa emissione di regolare fattura elettronica del Professionista.

Obblighi per la tracciabilità dei flussi finanziari, per l'erogazione del compenso, le parti assumono l'obbligo del pieno rispetto delle disposizioni sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'art. 3 della Legge 3 agosto 2010, n.136 e s.m.i.;

ART. 6 – RESPONSABILITA'

L' OMCeO resta esonerata da ogni responsabilità o conseguenza pregiudizievole imputabile ad atti o azioni del Professionista che risponderà direttamente e per intero dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

ART. 7 - ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle prestazioni d'opera professionale di cui all'ex art. 49, primo comma, DPR 917/86 e successive modifiche.

ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'OMCeO potrà disporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dalla legislazione vigente, dal codice civile, oltre che nei seguenti casi che costituiscono elenco meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. per gravi o reiterate inadempienze contrattuali, formalmente rilevate e contestate dal Responsabile competente cui la prestazione è diretta;
- b. per sospensione ingiustificata della prestazione per un periodo superiore a n. 60 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- c. per il sopraggiungere di cause che determinano in capo al collaboratore l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- d. impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.
- e. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 Codice civile, nel caso in cui il soggetto incaricato intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici e/o privati per i quali si viene a determinare un conflitto d'interesse con la OMCeO.

Ricorrendone le condizioni, la OMCeO procederà a diffidare formalmente all'adempimento degli obblighi contrattuali entro un termine di norma non inferiore a gg.15. Perdurando l'inadempimento il contratto si intenderà risolto ex art.1456 cod. civ., fermo restando in ogni caso l'obbligo al risarcimento dei danni a carico del Professionista.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per il committente al risarcimento dell'eventuale danno.

ART. 9 - REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, secondo comma e 40 del T.U. dell'Imposta di Registro approvato con DPR 26 aprile 1986, n.

131. L'Imposta di Bollo ex DPR 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sul contratto, ed eventualmente sulle fatture, nonché quietanze delle medesime, viene stabilita essere a carico del Professionista incaricato.

ART.10 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati ed informazioni di cui il Professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di divulgazione in ambito scientifico previa autorizzazione specifica da parte del Committente.

ART. 11 - TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D. lgs 196/2003 e del vigente Regolamento Europeo (GDPR) sulla privacy n. 2016/679, il Committente informa il prestatore d'opera che i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della predetta normativa e di tutti gli obblighi previsti da leggi e regolamenti e saranno conservati in archivi informatici e cartacei.

ART. 12 - CONTROVERSIE


Foro competente in caso di controversie sarà quello di Siena, rinunciando espressamente fino d'ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

ART. 13 - ACCETTAZIONE


Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.

Siena, 02/01/2026
Per accettazione e conferma.

IL PRESIDENTE OMCeO Siena




IL PROFESSIONISTA



Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli articoli 2-4-6-9 del presente contratto e di approvarli specificamente.

IL PRESIDENTE OMCeO Siena



IL PROFESSIONISTA